REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 10 maggio 1983				
N dell'O. d. G.				
The state of the s				
N. 452 Reg. deliberazioni	mamianala N	Name time and the till and the		
		Normativa per l'utilizzazi	one del per	
sonale della formazione	profession	ale".		
L'anno millenovecento tta	ntatre il gio	orno dieci del mese di M	aggio	
alle ore 10,00 in Bari, nella sala	delle Adunanze	del Consiglio Regionale in seduta		
pubblica si é riunito il		-		
	NSIGLIO	REGIONALE		
		rricone		
-		tonio Somma		
consiglieri segretari i siggPro	f. Domenico	Belliferine - Ing. Emanue	le Capozza	
e con l'assistenza:				
- del Coordinatore del Settore de	ella Segreteria	del Consiglio Dott. Renato Gu	accero	
- del Coordinatore dell'Ufficio Au	la e Resocontaz	zione		
I Signori Consiglieri sono pre				
5 -	Presenti Assenti		Presenti Assenti	
1) AFFATATO Giuseppe	$\mathcal{D}^{}$	26) MARROCCOLI Tommaso	3°	
2) ANNESE Mario	7	27) MARTELLOTTA Giuseppe		
3) APRILE Brizio Leonardo		28) MONFREDI Angelo	4	
4) AUGELLI Raffaele		29) MOREA Leonardo	4	
5) BELLIFEMINE Domenico	9	30) NOTARNICOLA Vito	٩	
6) BELLOMO Michele	4	31) PIACQUADIO Antonio	4	
7) BINETTI Vincenzo	4	32) PICCIGALLO Benito	4	
8) BORGIA Francesco	-9	33) PICCOLO Francesco		
9) BORTONE Giorgio	4	34) QUARTA Nicola	m	
10) CALVARIO Pasquale	27	35) RICCIATO Antonio	1.4.	
11) CAPOZZA Emanuele	4	36) RIZZO Marcello		
12) CARAMIA Giuseppina		37) ROMANO Domenico	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
13) CARELLA Domenico		38) ROSSI Angelo	h	
14) CASSANO Michele		39) SALA Paolo	7	
15) CASTELLANETA Giuseppe	<u></u>	40) SILVESTRI Francesco	<u></u>	
10) 230011 33111111111111111111111111111111	5-	41) SINISI Rachele	4	
17) CIUFFREDA Pasquale	4	42) SOMMA Antonio 43) SORICE Vincenzo	1	
18) COLASANTO Giuseppe	4	44) TARRICONE Luigi	4	
19) COLONNA Giuseppe		45) TRAVERSA Roberto	<u> </u>	
20) CONTE Giuseppe	4	46) TRISORIO LIUZZI G.ro	1 1	
21) CONVERTINO Cosimo		47) TROCCOLI Francesco	4	
22) DELL'AQUILA Antonio	5	48) VENTURA Antonio	<u></u>	
23) DI GIUSEPPE Cosimo	121421	49) VESSIA Onofrio	4	
24) FITTO Salvatore		50) ZINGRILLO Giuseppe	7	
25) FORTUNATO Loris	7.2	50) ZingKillo Gluscppc	1	

Α	relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto
argo	mento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regio
nale	"Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione pro:
sion	ale".
	Dà la parola al relatore per la IV Commissione consiliare permaner
te,	cons. Capozza.
	- Omissis -
	Segue la discussione generale.
	- Omissis -
	Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'appro
vazi	one della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.
	- Omissis -
	Esaurita-la-votazione-articolo-per-articolo, il Presidente avverto
	semblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo
_comp	lesso.
	IL CONSIGLIO REGIONALE
	Udita e fatta propria la relazione alla legge;
	Preso atto della discussione generale;
	Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singol
arti	coli;
	A maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI e la
aste	nsione dei Gruppi PCI e PDUP (è assente dall'Aula al momento del v
ta i	l Consigliere Abbati), espressi ed accertati per alzata di mano,
-	DELIBERA
di a	pprovare, così come approva, la legge regionale "Normativa per la
util	izzazione del personale della formazione professionale", nel testo
alle	122a21one del personare della formatione professione,
	gato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.
	gato alla presente delibera e di essa facente parte integrante. L'Assessore Zingrillo chiede che la presente legge venga dichiara
ta u	gato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

è approvata all'unanimità.	IL SEMUCARIO DUI, COMICINE
	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
	E to (Manuisons)
I CONSIGLIERI SEGRETARI	
F.to (Capozza-Bellifemine)	
	IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
	F.to (Dott. Guaccero)
	r.to (bocc. Guaccero)

·	
77 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
· 	

Consiglio Regionale della Puglia

RIESAME LEGGE REGIONALE

Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale

Il Consiglio regionale ha riesaminato la seguente legge:

ART. 1

In attesa della legge regionale di riforma della formazione professionale, la Regione promuove, in attuazione dell'art. 25 de<u>l</u> la legge regionale 17.10.1978, n. 54:

- a) corsi di riqualificazione, riconversione, aggiornamento;
- b) corsi di riconversione per la realizzazione di attività di orientamento professionale;
- c) corsi di riqualificazione per l'approntamento di studi, ricer che e documentazione, inerenti le attività di formazione profes sionale e di politica attiva del lavoro, ivi comprese quelle re lative all'Osservatorio del Mercato del lavoro;
- d) progetti pilota e attività promozionali inerenti la formazione professionale di interesse della Regione Puglia;

per il personale della formazione professionale che:

- sia iscritto nella seconda parte dell'albo nonchè nell'elenco regionale di cui all'art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, previo aggiornamento di tale parte dell'albo e dell'elenco con l'inserimento a domanda degli operatori in servizio alla data del 30.9.1982, comunque impegnati in attività di formazione professionale finanziata dalla Regione nell'ambito di almeno due anni formativi e per un numero di ore settimanali non inferio ri a 12 di insegnamento per i docenti e a 18 di servizio per i non docenti;
- sia ad esclusiva dipendenza dell'Ente Gestore di formazione professionale.

Le attività di cui al presente articolo dovranno essere avviate e concluse congiuntamente ad ogni Piano di formazione professionale e comunque non oltre l'anno formativo 1984/85. Esse saranno soggette al controllo previsto dall'art. 17 della legge regionale 17.10.1978, n. 54.

(approvato a maggioranza, contro M.S.I., assenti Abbati e Sorice)

ART. 2

Ai corsi di cui all'art. 1 partecipa altresì il personale regionale iscritto nella prima parte dell'albo che svolge atti vità di formazione professionale delegata e che non sia impiegato nelle attività previste dal Piano annuale di formazione professionale.

(approvato a maggioranza, contro M.S.I., assenti Abbati e Sorice)
ART. 3

I programmi di attività di cui all'art. 1 saranno approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei progetti prioritari contenuti nel Piano regionale di sviluppo, e riguarderanno di preferenza:

- 1) il settore energetico;
- 2) il risanamento delle acque;
- 3) lo sviluppo di servizi superiori: a) per la piccola e media impresa; b) per l'artgianato: c) per la pubblica amministrazione regionale e locale; d) per il sistema sanitario e della sicurezza sociale;
- 4) la formazione tecnica per l'agricoltura;
- 5) la tutela, il recupero e l'uso del patrimonio ambientale e storico-artistico;
- 6) lo sviluppo del sistema cooperativistico;
- 7) la valorizzazione delle aree interne;
- 8) l'agrindustria;
- 9) la pesca e l'acquacoltura;
- 10) il turismo.

(approvato a maggioranza, contro M.S.I., assenti Abbati e Sorice)
ART. 4

Per la realizzazione dell'attività di formazione professionale, compresa quella di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, viene autorizzata la concessione, agli Enti Gestori per le attvità convenzionate, di finanziamenti a copertura degli oneri derivanti dal pagamento al personale delle retribuzioni e relativi oneri riflessi.

Consiglio Regionale della Puglia

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare anticipatamente, per ciascun trimestre, a favore degli Enti Gestori per le attività convenzionate, i 3/12 del finanziamento relativo alle spese contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del personale impegnato nelle attività di cui al primo comma del presente articolo.

Nelle more dell'effettivo inizio dell'attività formativa, la Regione riconosce per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inserito nella seconda parte dell'albo o nell'elenco di cui all'art. 26 della legge regionale 17.10.78, n. 54, aggiornati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, le spese deri vanti dall'applicazione del vigente C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale, purchè detto personale sia stato ad esclusiva disposizione dell'Ente Gestore per le attività di riqua lificazione o riconversione di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge o per le attività di cui agli articoli 6 - terzo comma e 33 della legge regionale 17.10.1978, n. 54.

Tali finaziamenti andranno accreditati su apposito conto cor rente, all'uopo acceso presso Istituti bancari dagli Enti Gestori di attività di formazione professionale, che dovranno affidare agli stessi Istituti bancari il servizio di cassa per il pagamento diretto delle retribuzioni al personale dipendente, nonchè per il versamento degli oneri riflessi.

I finanziamenti di cui al presente articolo saranno erogati con le stesse modalità agli Enti delegati per le retribuziori agli operatori eventualmente assegnati a tali Enti attraverso provvedimenti di mobilità di cui all'art. 27 della legge regionale 17.10.78, n. 54.

(approvato a maggioranza, contro M.S.I.-P.C.I.PDUP, assenti Abbati e Sorice)

ART. 5

La Regione, per le attività di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, potrà anche avvalersi delle Università, di Istituti di ricerca scientifica o di Istituti specializzati, stipulando apposita convenzione deliberata dalla Giunta regionale.

(approvato a maggioranza, contro M.S.I., assenti Abbati e Sorice)

ART, 6

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professonale, l'applicazione della legge regiona le 17.101978, n. 54 resta sospesa relativamente ai rapporti di la voro posti in essere da Enti Gestori successivamente al 30.9.1982 o suscettibili di trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo inde terminato dopo tale data.

Resta salva la possibilità di conferire supplenze, da parte degli Enti Gestori, subordinatamente alla costituzione della terza parte dell'albo di cui all'art. 26 cella legge regionale 17.10.78, n. 54.

Sino al 31.12.1985, la Regione non riconoscerà ad ogni effet to giuridico ed economico eventuali ulteriori assunzioni da parte degli Enti Gestori convenzionti e/o delegati.

(approvato a maggioranza, contro M.S.I., assenti Abbati e Sorice)

ART. 7

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 3.000.000.000, si provvede con i fondi stanziati sul cap. 11102 del bilancio 1983- parte 2 spesa - approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30.4.1983.

(approvato a maggioranza, contro M.S.I., assenti Abbati e Sorice)

IL FRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Luigi Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Renato Guaccero)